

N. R.G. 3740/2019



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione

Il Giudice designato

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio presentata in data 13.11.2019 ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27.1.2012, n. 3 dalla sig.ra ANNA LISO, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine

esaminate la documentazione allegata, nonché la memoria integrativa richiesta con decreto dd. 6.12.2019

a scioglimento della riserva di cui al verbale dd. 28.1.2020

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Occorre premettere che con decreto dd. 6.12.2019 è stato concesso termine alla ricorrente e al gestore al fine di fornire chiarimenti in ordine alla questione dell'assoggettabilità o no a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 della Casa di Riposo Cristina S.n.c., di cui la sig. Liso è socia, risultando quindi quest'ultima, in caso di fallimento della società, fallibile in estensione ai sensi dell'art. 147 L.F.. Ciò in quanto l'art. 7, 2° comma, lett. a) L. 3/2012, richiamato in tema di liquidazione del patrimonio dal successivo art. 14 *ter*, 1° comma, prevede che la domanda di composizione della crisi non sia ammissibile quando il debitore "*è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*".

Va preliminarmente osservato come l'esclusione della Liso dalla predetta società, disposta dall'altro socio Christian Di Bartolo con il risalente telegramma dd. 31.5.1996¹, non essendo stata iscritta nel registro delle imprese, non spieghi effetto nei confronti dei terzi e non valga quindi a escludere l'assoggettabilità a fallimento; e, invero, il secondo comma dell'art. 147 L.F. dispone che il fallimento dei soci non possa essere dichiarato decorso un anno dallo

¹ doc. 36



scioglimento del rapporto sociale solo “*se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati*”.

Ciò che tuttavia consente di ritenere accessibile la presente procedura anche alla Liso, pur socia illimitatamente responsabile, è la circostanza, emergente dagli atti, che la Casa di Riposo Cristina S.n.c. (cancellata a far data dal 29.10.2019, v. visura CCIAA sub doc. 35) non risulti in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, 2° comma L.F. per essere assoggettata a fallimento, posto che l'inattività da oltre vent'anni (attività cessata il 20.11.1997) consente di ritenere fondatamente il mancato conseguimento di ricavi e l'assenza di attivo patrimoniale, mentre l'ammontare dei debiti sociali è quantificato in un importo ben inferiore al limite di Euro 500.000,00.

Ciò precisato, la ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 *ter* legge 3/12, in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di Euro 143.703,09 (così rideterminata dal gestore), costituita:

- quanto a Euro 121.925,80, da debiti nei confronti dell'Inps, dell'Agenzia delle Entrate, della Direzione Provinciale del Lavoro e della CCIAA di Trieste (di cui Euro 117.527,46 in via privilegiata e il resto chirografaria), di cui la ricorrente risponde quale socia illimitatamente responsabile della Casa di Riposo Cristina S.n.c.
- quanto a Euro 21.777,79, dal debito chirografario a titolo di finanziamento verso Prestitalia S.p.a.

oltre al debito di Euro 2.058,83 a titolo di compenso del dott. Cesare Magnarin, designato gestore del procedimento dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia

Il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è pari a Euro 28.200,00 ed è costituito da:

- autovettura Citroen targata CS438VC, del valore stimato di Euro 1.600,00
- il saldo attivo del c/c nr. 1000/868 presso Intesa San Paolo quanto alla somma di Euro 5.000,00 (è stata chiesta l'autorizzazione a escludere la differenza di Euro 2.701,81 per far fronte a eventuali necessità personali imprevedute)
- la quota mensile, pari a Euro 450,00, della retribuzione (corrispondente alla differenza tra l'ammontare medio della retribuzione percepita, Euro 1.584,00, e quanto



necessario al proprio sostentamento, Euro 1.130,00 circa), da destinarsi al pagamento dei debiti per la durata quadriennale della procedura, per complessivi Euro 21.600,00.

Premessa la competenza per territorio del Tribunale di Trieste, nel merito si osserva:

a) che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a)

e b) L. 3/2012, non risultando – per le considerazioni sopra svolte - la ricorrente soggetta a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, né avendo la stessa fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti regolati dalla L. 3/2012;

b) che è stata allegata la documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 9 L. 3/2012, e dal terzo comma dell'art. 14 *ter* L. 3/2012, la quale consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, e di riscontrarne la condizione di sovraindebitamento come intesa dall'art. 6, II comma lett. a) L. 3/2012, alla luce, in particolare, dell'entità della complessiva situazione debitoria raffrontata con l'ammontare del reddito da lavoro attualmente percepito, e tenuto conto delle spese per il mantenimento;

c) che è stata altresì allegata la relazione particolareggiata dell'O.C.C. (v. doc. A), contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento, derivante dalla partecipazione all'attività d'impresa gestita dalla Casa di Riposo Cristina S.n.c.;
- l'esposizione delle ragioni che impediscono alla ricorrente di adempiere, costituite dall'insufficienza della retribuzione percepita ad assicurare, oltre all'ordinario sostentamento, il pagamento dei debiti;
- il resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata al ricorso;

Dalla relazione appaiono esclusi profili di negligenza della debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni, tenuto conto in particolare che il gestore ha confermato che la ricorrente ha stipulato in data 3.9.2018 il contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione con Prestitalia S.p.a. per Euro 20.759,68, onde accedere alla procedura di c.d. rottamazione dei ruoli, proposito non andato a buon fine a causa della sopravvenuta notifica di un'ulteriore cartella per debiti sociali nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro.

Non emergono atti della ricorrente impugnati dai creditori.



Quanto agli ulteriori chiarimenti richiesti dalla debitrice con decreto dd. 6.12.2019, relativi all'esperibilità, in esito al pagamento dei debiti sociali effettuati nel corso della presente procedura, dell'azione di regresso nei confronti della società e dell'altro socio, la ricorrente ha da un lato documentato l'avvenuta cancellazione della società, e dall'altro ha dedotto che il Di Bartolo non sarebbe soggetto solvibile, non essendo titolare di beni immobili, avendo rinunciato all'eredità relitta dalla madre, e parendo prestare attività lavorativa presso una ditta non conosciuta.

Resta peraltro inteso che qualora emergessero le condizioni per agire in regresso nei confronti del Di Bartolo, il liquidatore informerà il giudice ai fini di cui all'art. 14 *decies* L. 3/2012 ("Azioni del liquidatore").

Infine, giova evidenziare che, come tutti i crediti concorsuali, è assoggettato a falcidia pure il credito di Prestitalia S.p.a., cui accede la cessione del quinto dello stipendio, la quale cessa di esplicare effetto dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione (decreto espressamente equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, III co. L. 3/2012), risultando a quest'ultima inopponibile, posto che la cessione di un credito futuro produce effetti nel momento in cui sorge il credito che ne forma oggetto, e quindi, nella specie, nel momento in cui sorge il diritto della ricorrente a vedersi corrisposti i singoli ratei di stipendio; prima di tale momento la cessione non può avere effetti traslativi del diritto, in quanto quest'ultimo non esiste ancora; conseguentemente, la parte residua del debito da restituzione del finanziamento va inclusa tra i debiti che compongono il passivo, risultando soggetta – per il principio della *par condicio creditorum* - al trattamento previsto per i rimanenti crediti concorsuali (così, tra gli altri, Trib. Rimini, decr. 9.7.2019; Trib. Brescia, decr. 15.3.2019; Trib. Ancona, decr. 15.3.2018);

Pertanto, soddisfacendo la domanda i requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, e non sussistendo atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione, con nomina quale liquidatore dello stesso gestore designato dall'O.C.C. (v. art. 15, VIII co. L. 3/2012);

P.Q.M.

visti gli artt. 14 *ter* ss. L. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione;



- nomina quale liquidatore il dott. Cesare Magnarin, con studio in Trieste;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilisce che la domanda e il presente decreto siano pubblicati, a cura del liquidatore, all'Albo del Tribunale per 30 giorni, nonché nel registro delle imprese in relazione alla qualità della ricorrente di socia della Casa di Riposo Cristina S.n.c.;
- ordina alla ricorrente di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione, quanto al saldo del c/c, dell'eccedenza rispetto alla somma di Euro 5.000,00;
- autorizza la debitrice a trattenere, ai fini del proprio mantenimento, la differenza, su base mensile, tra l'importo della retribuzione e la somma di Euro 450,00, salvi eventuali successivi aggiornamenti;
- dispone che il liquidatore:
 - a) provveda alla trascrizione presso il P.R.A. del presente decreto relativamente all'autovettura targata CS438VC;
 - b) provveda agli incombeni previsti dagli artt. 14 *sexies*, 14 *octies* e 14 *novies* L. 3/2012;
 - c) informi il giudice, ai fini di cui all'art. 14 *decies* L. 3/2012, nel caso sopraggiungano le condizioni per agire in regresso nei confronti di Christian Di Bartolo;
 - d) presenti un rapporto riepilogativo con cadenza semestrale.

Si comunichi alla ricorrente e al dott. Cesare Magnarin.

Trieste, 14.2.2020

Il Giudice
dott. Daniele Venier



N. R.G. 3740/2019



TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice

- preso atto della comunicazione dd. 3.12.2020 del liquidatore;
- rilevata la conseguente necessità di nominare un liquidatore in sua sostituzione, a decorrere dal 1.1.2021;

P.Q.M.

nomina liquidatore, in sostituzione del dott. Cesare Magnarin, il dott. TULLIO MAESTRO, con studio in Trieste;

dispone che il dott. Cesare Magnarin depositi, entro il 31.12.2020, un rendiconto finale dell'attività espletata.

Si comunichi:

- al dott. Cesare Magnarin
- al dott. Tullio Maestro
- alla ricorrente.

Trieste, 03/12/2020

Il Giudice

dott. Daniele Venier